

TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI GARE D'AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Versione approvata con deliberazione 296/2024/R/gas come integrata e modificata con la deliberazione 142/2025/R/gas



INDICE

TITOLO I VALUTAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI FINI DELLE	[
GARE D'AMBITO	5
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 Definizioni	5
Articolo 2 Oggetto	6
Articolo 3 Regimi applicabili e requisiti di accesso per la verifica dello scostamento VIR-RAB per il Procedimento in corso	7
Articolo 4 Regimi applicabili e requisiti di accesso per la verifica dello scostamento VIR-RAB per il Nuovo procedimento VIR-RAB	
Articolo 5 Conversione di un Procedimento in corso in Nuovo procedimento VI RAB	
SEZIONE 2 ASPETTI METODOLOGICI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLO SCOSTAMENTO VIR-RAB	9
Articolo 6 Riferimento territoriale per la verifica dello scostamento VIR-RAB Articolo 7 Determinazione dello scostamento VIR-RAB Articolo 8 Porzione della RAB di località rilevante ai fini del confronto con il V	9 /IR
Articolo 9 Determinazione della RAB	. 10 i . 10
SEZIONE 3 REGIME ORDINARIO ACCELERATO PER PROCEDIMENTI IN CORSO	12
Articolo 12 Documentazione necessaria per le verifiche	. 12
Articolo 13 Acquisizione della documentazione necessaria per le verifiche	. 12
Articolo 14 Tempistiche per le verifiche	
Articolo 15 Iter procedurale di verifica dell'Autorità	
Articolo 16 Verifica formale di completezza	
Articolo 17 Analisi per indici	
SEZIONE 4 REGIME SEMPLIFICATO INDIVIDUALE PER PROCEDIMENTI IN CORSO	15
Articolo 19 Documentazione da rendere disponibile per l'accesso al regime semplificato individuale per Comune	. 15
Articolo 20 Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti in regime semplificato individuale	. 15



SEZIONE 5 REGIME ORDINARIO ACCELERATO PER NUOVO PROCEDIMENTO VIR-RAB	16
Articolo 21 Documentazione necessaria per le verifiche Articolo 22 Acquisizione della documentazione necessaria per le verifiche Articolo 23 Tempistiche per le verifiche Articolo 24 Fasi di verifica dell'Autorità Articolo 25 Verifica formale di completezza Articolo 26 Documentazione integrativa da rendere disponibile all'Autorità	16 17 17 18
SEZIONE 6 REGIME SEMPLIFICATO PER NUOVO PROCEDIMENTO VIR-RAB	19
Articolo 27 Documentazione da rendere disponibile per l'accesso al regime semplificato per Nuovo procedimento VIR-RAB Articolo 28 Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti in regime semplificato individuale	ì
SEZIONE 7 REGIME AGGREGATO D'AMBITO	20
Articolo 29 Documentazione da rendere disponibile all'Autorità	20 22
SEZIONE 8 IDONEITA' DEI VIR AI FINI TARIFFARI	22
Articolo 33 Idoneità dei valori del VIR ai fini dei riconoscimenti tariffari	
TITOLO II VALUTAZIONE DEI BANDI DI GARA	24
SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI	24
Articolo 35 Oggetto	
SEZIONE 2 REGIME ORDINARIO	25
Articolo 37 Documentazione da trasmettere all'Autorità Articolo 38 Verifiche da parte dell'Autorità Articolo 39 Osservazioni dell'Autorità	25
SEZIONE 3 REGIME SEMPLIFICATO	26
Articolo 40 Documentazione da rendere disponibile all'Autorità	27
TITOLO III NUOVO PROCEDIMENTO UNIFICATO PER LA VERIFICA CONTESTUALE DELLO SCOSTAMENTO VIR-RAB E DEL BANDO DI GARA	27



SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI	27
Articolo 43 Oggetto	. 27
SEZIONE 2 REGIMI APPLICABILI NEL NUOVO PROCEDIMENTO UNIFICATO	28
Articolo 44 Regimi applicabili per la verifica dello scostamento VIR-RAB e de bando di gara	
TITOLO IV TRASPARENZA	29
Articolo 45 Stato del procedimento	



TITOLO I

VALUTAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI FINI DELLE GARE D'AMBITO

SEZIONE 1

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Testo integrato, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 164/00, le definizioni riportate nella Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 e le seguenti definizioni:
 - ATEM sono gli Ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, istituiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale 19 gennaio 2011;
 - Chiarimento Aggiornamento VIR è il chiarimento pubblicato nel sito internet dell'Autorità, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Sostenibilità Energetica, in data 17 dicembre 2024, recante "Aggiornamento VIR";
 - **decreto 226/11** è il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 recante Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 come successivamente modificato e integrato;
 - Linee guida 7 aprile 2014 sono le Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" del 7 aprile 2014, approvate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014;
 - **Procedimento in corso** è il procedimento relativo allo scostamento VIR-RAB in corso alla data di approvazione della deliberazione 296/2024/R/GAS;
 - **Nuovo Procedimento VIR-RAB** è il procedimento relativo allo scostamento VIR-RAB avviato successivamente alla data di approvazione della deliberazione 296/2024/R/GAS;



- **Nuovo Procedimento unificato** è il procedimento relativo alla verifica contestuale dello scostamento VIR-RAB e del bando di gara avviato successivamente alla data di approvazione della deliberazione 296/2024/R/GAS;
- RAB è il valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciuto dalla regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;
- RAB parametrica è il valore delle immobilizzazioni nette di località per le valutazioni dello scostamento VIR-RAB determinata secondo la metodologia della regolazione tariffaria:
 - per le valutazioni antecedenti alla data del 4 marzo 2020, secondo la formula indicata all'articolo 23 della RTDG 2014-2019;
 - per le valutazioni successive al 4 marzo 2020 secondo le disposizioni di cui all'Allegato A alla determina DIEU 4 marzo 2020, 4/2020;
- RTDG 2014-2019 è il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), approvato con deliberazione 24 luglio 2014 367/2014/R/GAS come successivamente modificato e integrato;
- RTDG 2020-2025 è il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 2025 (TUDG), approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS come successivamente modificato e integrato;
- **Stazione Appaltante** è la stazione appaltante di cui all'articolo 1, del decreto 226/11;
- VIR è il valore di rimborso al gestore uscente, di cui all'articolo 5 del decreto 226/11 e il valore di rimborso all'Ente locale, di cui all'articolo 6 della Legge 118/22;
- Legge 118/22 è la legge 5 agosto 2022, n. 118.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente Titolo disciplina:
 - a) gli aspetti metodologici generali per la determinazione degli scostamenti VIR-RAB:
 - b) le procedure e i regimi applicabili al Procedimento in corso;
 - c) le procedure e i regimi applicabili al Nuovo procedimento VIR-RAB;
 - d) le modalità per la conversione facoltativa dal Procedimento in corso al Nuovo procedimento VIR-RAB.



Articolo 3

Regimi applicabili e requisiti di accesso per la verifica dello scostamento VIR-RAB per il Procedimento in corso

- 3.1 Con riferimento al Procedimento in corso di cui al comma 2.1, lettera b) per le valutazioni delle porzioni di rete di proprietà del gestore e delle porzioni di rete di proprietà dell'Ente locale si applica:
 - a) il regime ordinario accelerato per Comune, come disciplinato dalla Sezione 3 del presente Titolo I;
 - b) il regime semplificato individuale per Comune, come disciplinato dalla Sezione 4 del presente Titolo I;
- 3.2 È considerato Procedimento in corso quello per il quale la Stazione Appaltante ha inviato all'Autorità la documentazione di almeno un Comune prima dell'entrata in vigore della deliberazione 296/2024/R/GAS.
- 3.3 Per le singole porzioni di rete dei Comuni appartenenti agli ATEM oggetto d'un Procedimento in corso la Stazione Appaltante può chiedere l'accesso al regime semplificato individuale qualora lo scostamento VIR-RAB sia superiore al 10% e i Comuni rispettino le seguenti tre condizioni:
 - a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell'ambito;
 - b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento, e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna;
 - c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014.
- 3.4 Accedono al regime ordinario accelerato per Comune, le porzioni di rete di proprietà del gestore e di proprietà dell'Ente locale con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso al regime di cui al precedente comma 3.3.
- 3.5 I requisiti di ammissibilità ai diversi regimi di cui al comma 3.1 sono verificati con riferimento alle singole porzioni di rete di proprietà del gestore uscente soggetta a devoluzione onerosa e di proprietà dell'Ente locale soggetta a devoluzione onerosa, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge 118/22.



Articolo 4

Regimi applicabili e requisiti di accesso per la verifica dello scostamento VIR-RAB per il Nuovo procedimento VIR-RAB

- 4.1 Con riferimento al Nuovo procedimento VIR-RAB di cui al comma 2.1, lettera c) per le valutazioni delle porzioni di rete di proprietà del gestore e delle porzioni di rete di proprietà dell'Ente locale si applica:
 - a) il regime ordinario accelerato per Nuovo procedimento VIR-RAB, come disciplinato dalla Sezione 5 del presente Titolo I;
 - b) il regime semplificato per Nuovo procedimento VIR-RAB, come disciplinato dalla Sezione 6 del presente Titolo I;
 - c) il regime aggregato d'ambito, come disciplinato dalla Sezione 7 del presente Titolo I.
- 4.2 Le Stazioni Appaltanti possono richiedere l'accesso al regime aggregato d'ambito, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge 118/22.
- 4.3 Qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 4.2, le Stazioni Appaltanti possono richiedere l'accesso al regime semplificato per i Comuni per i quali lo scostamento VIR-RAB sia superiore al 10% e che rispettino le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3.3.
- 4.4 Accedono al regime ordinario accelerato per Comune, i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso ai regimi di cui al comma 4.1, lettere b) e c).
- 4.5 I requisiti di ammissibilità ai diversi regimi di cui al comma 4.1 sono verificati, per ciascun Comune, con riferimento all'insieme della porzione di rete di proprietà del gestore uscente soggetta a devoluzione onerosa e della porzione di rete di proprietà dell'Ente locale soggetta a devoluzione onerosa, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge 118/22.

Articolo 5

Conversione di un Procedimento in corso in Nuovo procedimento VIR-RAB

- 5.1 La Stazione Appaltante con Procedimento in corso di cui al precedente articolo 3, nel caso in cui i VIR delle porzioni di rete di proprietà dei gestori non siano già stati ritenuti idonei con specifica deliberazione dell'Autorità, può richiedere l'accesso:
 - a) al Nuovo procedimento VIR-RAB di cui alle Sezioni 5, 6 e 7 del presente Titolo I;



- b) al Nuovo Procedimento unificato VIR-RAB di cui al Titolo III del presente allegato, nel rispetto delle condizioni ivi indicate.
- 5.2 Nel caso in cui eserciti la facoltà di cui al precedente comma 5.1, lettera a), la Stazione Appaltante deve trasmettere:
 - la richiesta di adesione al Nuovo procedimento VIR-RAB e di contestuale annullamento della documentazione già inviata all'Autorità, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
 - i dati relativi agli scostamenti VIR-RAB delle porzioni di rete di proprietà dei gestori, riferiti, di norma, all'anno *t-2* valutato rispetto all'anno di trasmissione della documentazione di cui al successivo alinea, nonché contestualmente i dati riferiti alle porzioni di proprietà degli Enti locali, valutati sempre con riferimento al medesimo anno *t-2*, nel caso in cui tali Enti abbiano manifestato l'intenzione di procedere all'alienazione;
 - la documentazione prevista per il Nuovo procedimento VIR-RAB, in funzione del o dei regimi di cui al comma 4.1 ai quali la Stazione Appaltante aderisce.

SEZIONE 2

ASPETTI METODOLOGICI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLO SCOSTAMENTO VIR-RAB

Articolo 6

Riferimento territoriale per la verifica dello scostamento VIR-RAB

6.1 Lo scostamento tra VIR e RAB viene determinato, per ciascun Comune appartenente all'ATEM, considerando l'insieme delle località (o unità territoriali minime di riferimento ai fini delle determinazioni tariffarie) presenti in ciascun Comune.

Articolo 7

Determinazione dello scostamento VIR-RAB

- 7.1 Ai fini della determinazione dello scostamento VIR-RAB si considerano valori di VIR e RAB riferiti alla medesima data.
- 7.2 Nel caso di porzioni di proprietà degli enti locali con valori di RAB nulli, ai fini della valorizzazione dello scostamento VIR-RAB, l'Ente locale determina il valore delle immobilizzazioni applicando la RAB parametrica.
- 7.3 Nei casi di disaccordo tra Ente locale concedente e gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore di rimborso, di cui all'articolo 5, comma 16, del



decreto 226/11, ai fini della determinazione dello scostamento d'ambito si assume il maggiore tra i due valori.

Articolo 8

Porzione della RAB di località rilevante ai fini del confronto con il VIR

- 8.1 Ai fini del confronto con il VIR si considerano:
 - a) per il gestore uscente solo le porzioni della RAB di ciascuna località di proprietà del gestore uscente e soggette a trasferimento a titolo oneroso ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7, comma 2 e comma 1-bis, del decreto 226/11;
 - b) per l'Ente locale le porzioni della RAB di ciascuna località di proprietà dell'Ente locale e soggette a trasferimento a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della Legge 118/22.

Articolo 9

Determinazione della RAB

- 9.1 Ai fini della determinazione della RAB di ciascuna località sono rilevanti le seguenti tipologie di cespite:
 - a) terreni sui quali insistono fabbricati industriali;
 - b) fabbricati industriali;
 - c) impianti principali e secondari;
 - d) condotte stradali;
 - e) impianti di derivazione (allacciamenti);
 - f) gruppi di misura convenzionali;
 - g) gruppi di misura elettronici.
- 9.2 La RAB di ciascuna località, rilevante ai fini del confronto con il VIR è pari alla somma algebrica delle seguenti poste:
 - a) immobilizzazioni nette di località;
 - b) immobilizzazioni in corso di località;
 - c) contributi pubblici in conto capitale e contributi privati.

Articolo 10

Determinazione della consistenza dei contributi pubblici e privati ai fini della determinazione della RAB

10.1 Il valore storico originario dei contributi è pari a quello dichiarato dai gestori ai fini tariffari e tiene conto sia delle eventuali rettifiche richieste dall'Autorità a seguito dei confronti con i dati disponibili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze,



sia delle valutazioni d'ufficio dei contributi privati, secondo quanto previsto dalla regolazione tariffaria.

- 10.2 Il valore dei contributi, ove applicabile, riflette le valutazioni d'ufficio dei contributi privati, previste dall'articolo 16, comma 6, della RTDG 2009-2012.
- 10.3 Ai fini della determinazione della RAB, nel caso in cui l'impresa distributrice che gestisce il servizio abbia optato per l'opzione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della deliberazione 573/2013/R/GAS, lo *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011 è calcolato secondo la seguente formula:

$$ST_{t,c}^{CONT} = ST_{2011,c}^{CONT} - \sum_{t} QA_{t,c}^{CONT}$$

dove:

- $ST_{2011,c}^{CONT}$ è lo stock di contributi pubblici e privati esistente al 31 dicembre 2011;
- $QA_{t,c}^{CONT}$ è la quota annua di degrado per ciascuna impresa distributrice c per la quale si applica il regime di degrado graduale di cui al comma 2.2, lettera b), della deliberazione 573/2013/R/GAS.

Articolo 11

Allineamento temporale dei valori della RAB

- 11.1 Con riferimento alla valutazione dello scostamento VIR-RAB fino alla data del 31 dicembre 2019, ai fini dell'aggiornamento dei valori della RAB all'anno *t*, di pubblicazione del bando di gara, si applicano le regole previste dall'articolo 53 della RTDG 2014-2019 per l'aggiornamento delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$ a copertura dei costi di capitale di località. In particolare, l'aggiornamento viene effettuato con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) dell'articolo 53.
- 11.2 Con riferimento alla valutazione dello scostamento VIR-RAB a partire dall'1° gennaio 2020, ai fini dell'aggiornamento dei valori della RAB all'anno *t*, di pubblicazione del bando di gara, si applicano le regole previste dall'articolo 54 della RTDG 2020-2025 per l'aggiornamento delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$ a copertura dei costi di capitale di località. In particolare, l'aggiornamento viene effettuato con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) dell'articolo 54.



SEZIONE 3

REGIME ORDINARIO ACCELERATO PER PROCEDIMENTI IN CORSO

Articolo 12

Documentazione necessaria per le verifiche

- 12.1 Ai fini delle verifiche relative al gestore uscente e all'Ente locale è resa disponibile all'Autorità:
 - a) l'attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della Stazione Appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato:
 - le Linee guida 7 aprile 2014 per la valutazione delle porzioni di rete di proprietà del gestore;
 - in via esclusiva le Linee guida 7 aprile 2014 per la valutazione delle porzioni di rete di proprietà dell'Ente locale;
 - b) i valori di VIR e RAB e il relativo scostamento;
 - c) i dati e le informazioni funzionali allo sviluppo del *test* di cui al successivo articolo 17;
 - d) la dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di propria titolarità.

Articolo 13

Acquisizione della documentazione necessaria per le verifiche

- 13.1 Fermo restando che la responsabilità per i dati trasmessi è in capo al singolo Ente locale concedente, tranne il caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, la documentazione necessaria per le verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB è trasmessa all'Autorità da parte della Stazione Appaltante, secondo le modalità definite dalla medesima Autorità.
- 13.2 La Stazione Appaltante comunica all'Autorità secondo modalità definite dalla medesima Autorità l'avvenuto completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime ordinario accelerato relativi ai Comuni dell'ATEM.



Articolo 14

Tempistiche per le verifiche

14.1 L'Autorità effettua le verifiche entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa da parte delle Stazioni Appaltanti.

Articolo 15

Iter procedurale di verifica dell'Autorità

- 15.1 L'iter procedurale di verifica da parte dell'Autorità comprende i seguenti stadi:
 - a) verifica formale di completezza della documentazione trasmessa;
 - b) verifica:
 - dell'attestazione di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 per la valutazione delle porzioni di rete di proprietà del gestore;
 - dell'attestazione di esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 per la valutazione delle porzioni di rete di proprietà dell'Ente locale.
- 15.2 Nei casi in cui la verifica di cui al precedente comma 15.1, lettera a) sia positiva e si attesti l'applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 in conformità alle disposizioni di cui al comma 15.1, lettera b), si procede ad eseguire il *test* analisi per indici, secondo i criteri di cui al successivo articolo 17.
- 15.3 Nei casi in cui il *test* di cui al successivo articolo 17:
 - a) dia esito positivo, il VIR si ritiene idoneo ai fini tariffari
 - b) dia esito negativo, si procede secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 18.

Articolo 16

Verifica formale di completezza

- 16.1 Nel caso in cui la documentazione trasmessa risulti incompleta, l'Autorità lo segnala alla Stazione Appaltante.
- 16.2 A seguito della segnalazione di cui al comma 16.1 è necessaria una nuova acquisizione della documentazione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12 del presente Titolo I.
- 16.3 Alla documentazione di cui al comma 16.2 si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15 del presente Titolo I.



Articolo 17

Analisi per indici

- 17.1 Ai fini dell'analisi per indici sono considerati i seguenti valori, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida 7 aprile 2014:
 - a) VRN medio delle condotte, ovvero il costo medio di ricostruzione a nuovo delle condotte, espresso in euro/m;
 - VRN degli IDU medio per IDU, ovvero il costo di ricostruzione a nuovo degli impianti di derivazione d'utenza medio per impianto derivazione d'utenza, espresso in euro/IDU;
 - c) VRN medio degli IDU per PDR, ovvero il costo di ricostruzione a nuovo degli impianti di derivazione d'utenza medio per punto di riconsegna espresso in euro/pdr.
- 17.2 La metodologia di effettuazione dell'analisi per indici, di determinazione dei valori degli indici di cui al comma precedente, nonché del loro aggiornamento è definita secondo modalità stabilite con determinazione del responsabile della competente Direzione dell'Autorità.

Articolo 18

Documentazione integrativa da rendere disponibile all'Autorità

- 18.1 Nei casi di cui al comma 15.3, lettera b), la Stazione Appaltante procede a rendere disponibile all'Autorità la documentazione integrativa secondo i criteri di cui ai seguenti commi 18.2 e 18.3, ai fini delle valutazioni in merito allo scostamento VIR-RAB.
- 18.2 Ai fini delle verifiche relative al gestore uscente sono resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all'Ente locale concedente;
 - b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla Stazione Appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;
 - c) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della Stazione Appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
 - d) prospetto riepilogativo dei dati rilevanti per le verifiche.



- e) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti all'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 226/11.
- 18.3 Ai fini delle verifiche relative all'Ente locale sono resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) la documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) prospetto riepilogativo dei dati rilevanti per le verifiche.

SEZIONE 4

REGIME SEMPLIFICATO INDIVIDUALE PER PROCEDIMENTI IN CORSO

Articolo 19

Documentazione da rendere disponibile per l'accesso al regime semplificato individuale per Comune

- 19.1 Ai fini dell'ammissione alla procedura semplificata individuale per Comune, di cui al comma 3.1, lettera b), sono resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) l'attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della Stazione Appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato esclusivamente le Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) la dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di propria titolarità.

Articolo 20

Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti in regime semplificato individuale

- 20.1 La Stazione Appaltante comunica all'Autorità secondo modalità definite dagli uffici dell'Autorità l'avvenuto completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale relativi ai Comuni di uno stesso ambito.
- 20.2 L'Autorità si riserva di effettuare a campione verifiche puntuali.



SEZIONE 5

REGIME ORDINARIO ACCELERATO PER NUOVO PROCEDIMENTO VIRRAB

Articolo 21

Documentazione necessaria per le verifiche

- 21.1 Ai fini delle verifiche relative all'insieme delle porzioni di rete del gestore uscente e dell'Ente locale è resa disponibile all'Autorità:
 - a) l'attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della Stazione Appaltante di aver applicato le Linee guida 7 aprile 2014 per la valutazione delle porzioni di rete di proprietà del gestore e di proprietà dell'Ente locale;
 - b) i valori di VIR e RAB e il relativo scostamento;
 - c) gli esiti del *test* di cui all'articolo 17, corredati dei dati e delle informazioni funzionali al loro sviluppo;
 - d) la dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di propria titolarità.

Articolo 22

Acquisizione della documentazione necessaria per le verifiche

- 22.1 Fermo restando che la responsabilità per i dati trasmessi è in capo al singolo Ente locale concedente, tranne il caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, la documentazione necessaria per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB è trasmessa dalla Stazione Appaltante, secondo le modalità definite dagli uffici dell'Autorità.
- 22.2 La Stazione Appaltante invia contestualmente, per i Comuni dell'ATEM soggetti alla valutazione da parte dell'Autorità, la documentazione di cui all'articolo 21, relativa ai gestori uscenti e agli Enti locali, per questi ultimi, nei soli casi in cui gli stessi abbiano manifestato l'intenzione di alienare i propri *asset*.
- 22.3 La Stazione Appaltante certifica la riconciliazione, tra gestore ed Ente locale, dei dati di consistenza trasmessi relativamente alle porzioni di rete e di impianti, al fine di garantire che non sussistano duplicazioni nella valorizzazione degli *asset*.



22.4 La Stazione Appaltante comunica all'Autorità, secondo modalità definite dagli uffici dell'Autorità, l'avvenuto completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB, per l'insieme delle porzioni di proprietà del gestore uscente e dell'ente locale.

Articolo 23

Tempistiche per le verifiche

23.1 L'Autorità effettua le verifiche entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa da parte delle Stazioni Appaltanti.

Articolo 24

Fasi di verifica dell'Autorità

- 24.1 La verifica da parte dell'Autorità si articola nelle seguenti fasi:
 - a) verifica formale di completezza della documentazione trasmessa;
 - b) verifica dell'attestazione di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014.
- 24.2 Nei casi in cui la verifica di cui al precedente comma 24.1, lettera a), sia positiva e si attesti l'applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 in conformità alle disposizioni di cui al comma 24.1, lettera b), si valutano gli esiti del *test* analisi per indici, secondo i criteri di cui all'articolo 17.
- 24.3 Nei casi in cui il *test* di cui all'articolo 17:
 - a) dia esito positivo, il VIR si ritiene idoneo ai fini tariffari
 - b) dia esito negativo, si procede secondo le disposizioni di cui al successivo comma 24.4.
- 24.4 Nel caso ricorrano le condizioni di cui al comma 24.3, lettera b), la Stazione Appaltante può fornire una dichiarazione, corredata da una relazione descrittiva, specificando che il calcolo del VIR sia stato effettuato applicando le previsioni contrattuali contenute nelle convenzioni stipulate tra le parti, nei limiti di ammissibilità individuati nelle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00; nel caso in cui la Stazione Appaltante non fornisca la dichiarazione e la relazione descrittiva di cui sopra, la medesima fornisce la documentazione di cui all'articolo 26.
- 24.5 La relazione descrittiva di cui al precedente comma 24.4 deve indicare i seguenti elementi metodologici essenziali per la determinazione del valore di rimborso: descrizione generale degli impianti, stato di consistenza aggiornato degli impianti e della rete, criteri di valutazione del VIR da applicare alle diverse tipologie di cespiti della rete con indicazione del relativo trattamento del degrado fisico, incluse



- le durate utili per le diverse tipologie di cespiti, i prezzi di ricostruzione a nuovo applicabili alle diverse tipologie di cespiti, i contributi pubblici e privati.
- 24.6 Per i casi di deroga e/o di applicazione delle previsioni contrattuali, l'Autorità valuta la documentazione trasmessa ai sensi del comma 24.4 e i contenuti della relazione fornite dalla Stazione Appaltante e:
 - a) nel caso di valutazione positiva, il valore del VIR è ritenuto idoneo;
 - b) in caso contrario, la Stazione Appaltante deve trasmettere la documentazione prevista dall'articolo 26.
- 24.7 L'Autorità si riserva di effettuare verifiche puntuali, anche a campione.

Articolo 25

Verifica formale di completezza

- 25.1 Nel caso in cui la documentazione trasmessa risulti incompleta, l'Autorità lo segnala alla Stazione Appaltante.
- 25.2 A seguito della segnalazione di cui al comma precedente è necessaria una nuova acquisizione della documentazione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 21 del presente Titolo I.
- 25.3 Alla documentazione di cui al comma 25.2 si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 24 del presente Titolo I.

Articolo 26

Documentazione integrativa da rendere disponibile all'Autorità

- 26.1 Nei casi di cui al comma 24.6, lettera b), la Stazione Appaltante procede a rendere disponibile all'Autorità la documentazione integrativa secondo i criteri di cui al seguente comma 26.2, ai fini delle valutazioni in merito allo scostamento VIR-RAB.
- 26.2 Ai fini delle verifiche relative al gestore uscente e all'Ente locale sono resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all'Ente locale concedente;
 - b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla Stazione Appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali



- osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;
- c) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della Stazione Appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
- d) prospetto riepilogativo dei dati rilevanti per le verifiche;
- e) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti all'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 226/11.

SEZIONE 6

REGIME SEMPLIFICATO PER NUOVO PROCEDIMENTO VIR-RAB

Articolo 27

Documentazione da rendere disponibile per l'accesso al regime semplificato per Nuovo procedimento VIR-RAB

- 27.1 Ai fini dell'ammissione al regime semplificato per Nuovo procedimento VIR-RAB di cui al comma 4.1, lettera b), la Stazione Appaltante deve rispettare le condizioni di cui al comma 4.3 del presente Titolo I, e rendere disponibile all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) l'attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della Stazione Appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato le Linee guida 7 aprile 2014;
 - b) la dichiarazione relativa all'alienazione della rete, laddove l'Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di propria titolarità.

Articolo 28

Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti in regime semplificato individuale

- 28.1 La Stazione Appaltante comunica all'Autorità secondo modalità definite dagli uffici dell'Autorità l'avvenuto completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale relativi ai Comuni di uno stesso ambito.
- 28.2 La Stazione Appaltante invia contestualmente per i Comuni dell'ATEM soggetti a valutazione degli scostamenti VIR-RAB, la documentazione relativa ai gestori



- uscenti e agli enti locali, per questi ultimi, nei soli casi in cui gli stessi abbiano manifestato l'intenzione di alienare i propri asset.
- 28.3 La Stazione Appaltante certifica la riconciliazione, tra gestore ed Ente locale, dei dati di consistenza trasmessi relativamente alla rete e agli impianti, al fine di garantire che non sussistano duplicazioni nella valorizzazione degli asset.
- 28.4 La Stazione Appaltante effettua un'unica comunicazione di completamento invii, relativa alle porzioni di rete nella titolarità degli Enti locali e alle porzioni di rete dei gestori uscenti per tutti i comuni appartenenti all'ATEM.
- 28.5 L'Autorità si riserva di effettuare verifiche puntuali, anche a campione.

SEZIONE 7

REGIME AGGREGATO D'AMBITO

Articolo 29

Documentazione da rendere disponibile all'Autorità

29.1 Ai fini dell'ammissione alla procedura di verifica VIR-RAB di cui al regime aggregato d'ambito ex Legge 118/22, di cui al precedente comma 4.1, lettera c) del presente Titolo I, la Stazione Appaltante rende disponibile all'Autorità la certificazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge 118/22 secondo le modalità e la modulistica definite dagli uffici dell'Autorità.

Articolo 30

Requisiti del soggetto certificatore

- 30.1 L'Autorità ritiene idonee ai fini dell'ammissione al regime aggregato d'ambito *ex* Legge 118/22 le certificazioni rilasciate dagli Enti locali concedenti o dalla Stazione Appaltante se delegata dagli Enti locali concedenti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto 226/11 o dai soggetti certificatori terzi che rispettino i requisiti di cui al comma 30.2.
- 30.2 Il soggetto certificatore terzo deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) adeguate e comprovate competenze professionali rispetto ai compiti connessi alla valutazione delle reti di distribuzione del gas;
 - b) requisiti di onorabilità;
 - c) requisiti di indipendenza.



- 30.3 I requisiti professionali sono definiti dagli Enti locali in sede di selezione dei soggetti terzi a cui affidare il compito di certificare l'applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014.
- 30.4 I soggetti certificatori devono possedere i seguenti requisiti minimi di onorabilità:
 - (i) non devono avere riportato condanne penali e non devono avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
 - (ii) non devono avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
 - (iii) non avere notizia di essere sottoposti a indagini preliminari;
 - (iv) non devono essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
- 30.5 Nel caso in cui l'Ente locale faccia ricorso a un soggetto terzo, fermo restando l'obbligo di rispettare qualsiasi disposizione normativa di per sé applicabile, i soggetti certificatori devono possedere i seguenti requisiti minimi di indipendenza:
 - (i) non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - (ii) non devono essere coniuge, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società degli anzidetti distributori interessati, non devono essere gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dai medesimi distributori interessati, delle società che controllano questi ultimi e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - (iii) non devono essere legati ai distributori interessati o alle società da questi ultimi controllate o alle società che li controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dei distributori interessati e ai soggetti di cui al punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
 - (iv) non devono avere rapporti di collaborazione con imprese distributrici del gas operanti sul territorio dell'ambito territoriale interessato, inerenti all'esecuzione delle attività propedeutiche e funzionali all'espletamento dell'affidamento del servizio di distribuzione;



- (v) non possono assumere incarichi o riscuotere compensi o elargizioni dai concessionari uscenti o dagli altri soggetti a questi ultimi legati nei termini dei punti (ii) e (iii).
- 30.6 Gli Enti locali danno trasparenza nelle forme previste dalla legge degli incarichi relativi alla certificazione dei valori delle reti del gas rilasciate ai fini del presente provvedimento, pena l'inammissibilità al regime aggregato d'ambito.

Articolo 31

Incarico alla Stazione Appaltante

31.1 L'Ente locale può incaricare quale soggetto certificatore la medesima Stazione Appaltante, qualora dimostri di avere le adeguate capacità professionali.

Articolo 32

Verifiche da parte dell'Autorità

- 32.1 L'Autorità verifica la completezza delle informazioni contenute nelle certificazioni rese disponibili ai sensi delle disposizioni dell'articolo 29, garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara.
- 32.2 I termini delle verifiche decorrono dalla data di acquisizione della documentazione completa di cui all'articolo 29.
- 32.3 L'Autorità entro 30 giorni dalla data di acquisizione comunica alla Stazione Appaltante l'esito della verifica.
- 32.4 L'Autorità si riserva di effettuare verifiche puntuali, anche a campione.

SEZIONE 8

IDONEITA' DEI VIR AI FINI TARIFFARI

Articolo 33

Idoneità dei valori del VIR ai fini dei riconoscimenti tariffari

33.1 I valori di VIR valutati positivamente sono considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per



le gestioni d'ambito, come disciplinata dalle disposizioni dell'Autorità in materia tariffaria.

- 33.2 Nei casi di inidoneità, l'Autorità procede a trasmettere le proprie osservazioni alla Stazione Appaltante affinché ne tenga conto nella predisposizione dei bandi di gara. Tali osservazioni sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.
- 33.3 L'Autorità, nell'ambito delle attività previste dal comma 9.2 del decreto 226/11, procede a verificare che i valori del VIR riportati nei bandi di gara tengano conto delle osservazioni formulate dall'Autorità ai sensi del comma precedente.
- 33.4 Nel caso in cui la Stazione Appaltante non abbia tenuto conto delle osservazioni dell'Autorità, l'Autorità ne dà evidenza pubblica nell'ambito delle deliberazioni adottate ai sensi del Titolo II, segnalando che i valori del VIR indicati nel bando di gara non sono stati giudicati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari.
- 33.5 Le osservazioni di cui al precedente comma 33.4 sono trasmesse alla Stazione Appaltante e sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità.
- 33.6 I valori di VIR valutati positivamente dall'Autorità, che, in sede di pubblicazione degli atti di gara da parte della Stazione Appaltante, siano stati aggiornati in coerenza con i criteri indicati nel Chiarimento Aggiornamento VIR, si intendono positivamente valutati dall'Autorità.
- 33.7 I valori di VIR che, al momento della valutazione dell'Autorità, presentavano uno scostamento rispetto ai valori di RAB inferiore al 10%, ma che siano stati aggiornati dalla Stazione Appaltante in coerenza con i criteri indicati nel Chiarimento Aggiornamento VIR, si intendono positivamente valutati dall'Autorità anche qualora, per effetto di tale aggiornamento, lo scostamento rispetto ai valori di RAB divenga superiore al 10%.
- 33.8 La stazione appaltante che abbia aggiornato i valori di VIR in coerenza con i criteri indicati nel Chiarimento Aggiornamento VIR ne dà espressamente conto nell'ambito degli atti di gara oggetto di pubblicazione.

Articolo 34

Limitazioni al riconoscimento del VIR



- 34.1 Nei casi di inidoneità del VIR, ai fini dei riconoscimenti tariffari, di cui all'articolo 33 del presente Allegato, si considera:
 - a) il valore calcolato applicando le Linee Guida 7 aprile 2014, se reso disponibile dalla Stazione Appaltante prima della pubblicazione del bando di gara;
 - b) il valore della RAB parametrica come definita nell'articolo 1 del presente Titolo I.

TITOLO II

VALUTAZIONE DEI BANDI DI GARA

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 35

Oggetto

- 35.1 Il presente Titolo II disciplina le procedure per la verifica dei bandi di gara da parte dell'Autorità.
- 35.2 Nell'ambito delle procedure per la verifica dei bandi di gara, l'Autorità dà anche conto che l'aggiornamento dei valori di VIR, eventualmente valutati positivamente ai sensi dei procedimenti di cui al Titolo I, sia avvenuto in coerenza coi criteri indicati nel Chiarimento Aggiornamento VIR.
- 35.3 Ai fini di cui al precedente comma 35.2, le Stazioni Appaltanti integrano la documentazione che devono trasmettere ai sensi degli articoli 37 e 40 con una dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, in cui si attesta di aver aggiornato i valori di VIR in coerenza coi criteri indicati nel Chiarimento Aggiornamento VIR.

Articolo 36

Regimi per la verifica dei bandi di gara

36.1 La verifica dei bandi di gara da parte dell'Autorità è svolta secondo due regimi: a) regime ordinario;



- b) regime semplificato.
- 36.2 Le Stazioni Appaltanti possono accedere al regime semplificato nel caso in cui:
 - a) abbiano redatto la documentazione di gara in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo, anche nel caso in cui siano state introdotte modifiche legate alla normativa sopravvenuta e alle previsioni operative relative allo svolgimento organizzativo della procedura di gara; e
 - b) non si siano discostate, se non nei limiti posti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11 con riguardo ad alcuni sub-criteri, dai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dai medesimi articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11.
- 36.3 Il regime ordinario si applica nei casi diversi da quelli del precedente comma 36.2.
- 36.4 Ai regimi di cui al precedente comma 36.1 non possono accedere le Stazioni Appaltanti per le quali l'Autorità:
 - a) non abbia ancora adottato il provvedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB di cui al precedente Titolo I;
 - b) abbia già adottato la delibera contenente le valutazioni relative alla documentazione di gara.

SEZIONE 2

REGIME ORDINARIO

Articolo 37

Documentazione da trasmettere all'Autorità

- 37.1 Le Stazioni Appaltanti trasmettono all'Autorità la documentazione prevista al comma 9.2 del decreto 226/11, inclusa la nota giustificativa di cui al comma 9.1 del medesimo decreto.
- 37.2 La documentazione di cui al comma 37.1 deve essere redatta e trasmessa secondo le disposizioni rese disponibili dagli uffici dell'Autorità.

Articolo 38

Verifiche da parte dell'Autorità

38.1 Ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, l'Autorità effettua verifiche sulla documentazione trasmessa ed in particolare con riferimento a:



- a) eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, alla luce di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto 226/11;
- b) del rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11:
- c) delle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 13.3 del decreto 226/11;
- d) delle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio in coerenza con i criteri individuati al comma 14.4 del medesimo decreto 226/11:
- e) delle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5 del medesimo decreto 226/11;
- f) della coerenza delle analisi costi-benefici e la congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida programmatiche predisposte dalla Stazione Appaltante.

Articolo 39

Osservazioni dell'Autorità

39.1 Eventuali osservazioni ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9.2 del decreto 226/11 sono adottate dall'Autorità con deliberazione che è notificata alla Stazione Appaltante e pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

SEZIONE 3

REGIME SEMPLIFICATO

Articolo 40

Documentazione da rendere disponibile all'Autorità

- 40.1 Le Stazioni Appaltanti trasmettono all'Autorità, i seguenti documenti:
 - a) un prospetto che riporti per ciascun Comune dell'ambito i valori di VIR e RAB con i relativi riferimenti temporali;
 - b) un estratto del bando di gara contenente almeno gli articoli 17, 18 e 19 del bando di gara tipo allegato al decreto 226/11 e un estratto del disciplinare di gara con riferimento agli articoli nei quali sono riportati i criteri di ripartizione dei punteggi massimi tra i criteri e i *sub*-criteri di gara;
 - c) le linee guida programmatiche d'ambito.



40.2 La documentazione di cui al comma 40.1 deve essere redatta e trasmessa secondo le disposizioni rese disponibili dagli uffici dell'Autorità.

Articolo 41

Verifiche da parte dell'Autorità

- 41.1 L'Autorità verifica:
 - a) i valori di VIR e RAB riportati nella documentazione di gara;
 - b) il rispetto dei criteri fissati dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11 in relazione alla ripartizione dei punteggi massimi tra i criteri e i *sub*-criteri di gara;
 - c) la coerenza delle analisi costi-benefici e la congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida programmatiche predisposte dalla Stazione Appaltante.

Articolo 42

Osservazioni dell'Autorità

42.1 Eventuali osservazioni ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9.2 del decreto 226/11 sono adottate dall'Autorità con deliberazione che è notificata alla Stazione Appaltante e pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

TITOLO III

NUOVO PROCEDIMENTO UNIFICATO PER LA VERIFICA CONTESTUALE DELLO SCOSTAMENTO VIR-RAB E DEL BANDO DI GARA

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 43

Oggetto

43.1 Il presente Titolo III disciplina le procedure per la verifica contestuale dello scostamento VIR-RAB e del bando di gara.



SEZIONE 2 REGIMI APPLICABILI NEL NUOVO PROCEDIMENTO UNIFICATO

Articolo 44

Regimi applicabili per la verifica dello scostamento VIR-RAB e del bando di gara

- 44.1 Ai fini delle verifiche da svolgere nell'ambito del Nuovo Procedimento si applica la disciplina seguente:
 - a) per la verifica dello scostamento VIR-RAB, si applica uno o più dei regimi del Nuovo procedimento VIR-RAB, nei termini e nei limiti previsti dal Titolo I;
 - b) per la verifica del bando di gara, si applica il regime semplificato descritto nella Sezione 3 del Titolo II.
- 44.2 L'accesso delle Stazioni Appaltanti al Nuovo Procedimento unificato per la verifica contestuale da parte dell'Autorità degli scostamenti VIR-RAB e del bando di gara avviene su base facoltativa su richiesta della stazione appaltante.
- 44.3 Ai sensi del comma 5.1, lettera b), la Stazione Appaltante può chiedere la conversione del Procedimento in corso in un Nuovo Procedimento unificato di cui al presente Titolo III nel rispetto dei seguenti adempimenti:
 - trasmette dichiarazione sottoscritta dal RUP di annullare la documentazione già inviata all'Autorità;
 - trasmette la nuova documentazione completa per la valutazione dello scostamento VIR-RAB e del bando di gara, dichiarando l'anno di pubblicazione *t* del bando di gara;
 - adotta un riferimento temporale unico, sia per la determinazione del valore di rimborso da sottoporre a verifica dell'Autorità, sia per i valori di rimborso da inserire nel bando di gara da pubblicare; di norma, il riferimento temporale è rappresentato dall'anno *t-2*, dove *t* rappresenta l'anno di pubblicazione del bando di gara, di cui al precedente alinea;
 - trasmette la documentazione prevista per il Nuovo procedimento VIR-RAB, in base al regime previsto cui si intende aderire, redatta e trasmessa secondo le disposizioni rese disponibili dagli uffici dell'Autorità.
- 44.4 L'Autorità effettua le verifiche entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa da parte delle Stazioni Appaltanti. Al termine del procedimento l'Autorità adotta un'unica delibera contenente le valutazioni relative agli scostamenti VIR-RAB e alla documentazione di gara. Si applicano anche i commi 33.6, 33.7 e 33.8.



TITOLO IV

TRASPARENZA

Articolo 45

Stato del procedimento

45.1 L'Autorità predispone sul suo sito internet un apposito cruscotto, nel quale sono riportate, in forma sintetica, le informazioni sullo stato del procedimento relativo agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11.

Articolo 46

Comunicazione dell'esito della gara

46.1 Le Stazioni Appaltanti comunicano all'Autorità, entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione della gara, l'esito della medesima, indicando il soggetto aggiudicatario e le date effettive di subentro nella gestione degli impianti per ciascuna delle località appartenenti all'ambito.